

Istituto Nazionale di Previdenza Sociale

Ordine del giorno

Il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza

(Seduta del 21/10/2020)

Premesso che

- il DPCM 4 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", ha stabilito -all'art. 2, comma 2- che l'operatore di sanità pubblica proceda alla prescrizione della permanenza domiciliare in quarantena od isolamento fiduciario equiparato alla malattia ai fini dell'assenza dal lavoro ed altresì -lettera d)- che, in caso di necessità di certificazione ai fini INPS per l'assenza dal lavoro, proceda a rilasciare una dichiarazione indirizzata all'INPS, in cui dichiara che per motivi di sanità pubblica un dato soggetto è stato posto in quarantena, specificandone la data di inizio e fine,
- l'art. 26 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, entrato in vigore il 18 marzo 2020, giorno della pubblicazione in GU ha previsto che – in relazione al periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare dai lavoratori dipendenti del settore privato- il medico curante debba redigere il certificato di malattia con gli estremi del provvedimento dell'operatore di sanità pubblica che ha dato origine alla quarantena con sorveglianza attiva o alla permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva;
- ai fini del riconoscimento da parte di INPS dell'equiparazione a malattia del periodo di isolamento o quarantena sono divenuti dunque necessari sia la certificazione dell'operatore sanitario che quella del medico curante, che ne deve riportare gli estremi;
- la disposizione non vale per le ipotesi in cui il lavoratore sia in possesso di un certificato medico di malattia conclamata, situazione nella quale è sufficiente il certificato medico di malattia;
- il Presidente del Comitato INPS Emilia-Romagna -con nota del 9 ottobre 2020, indirizzata sia al Presidente dell'Istituto che al Presidente del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza- ha segnalato la difficile applicazione di quest'ultima disposizione, a causa di una non sempre corretta informazione data dalla sanità pubblica e/o dalla stessa dicitura della prescrizione da loro rilasciata, oltre che dall'impossibilità dei medici di medicina generale di certificare periodi di malattia retroattivi – a pena di falso in certificazioni sanitarie- anche a fronte di prescrizioni della sanità pubblica stessa;

Il Segretario


- il Presidente medesimo ha evidenziato altresì che da tale difficoltà d'applicazione ha fatto in modo che diversi lavoratori abbiano periodi di isolamento domiciliare non coperti né dall'Istituto né dal datore di lavoro;
- L'Istituto, con messaggio n. 3653 del 09/10/2020, ha precisato, alla luce delle indicazioni delle autorità sanitarie, che lo stato di quarantena, benchè equiparato alla malattia, produce, ai fini del rapporto di lavoro, conseguenze differenti dalla malattia accertata;
- il datore di lavoro, non essendo a conoscenza delle motivazioni che hanno dato luogo al rilascio del certificato medico, non può sapere se il lavoratore sia in quarantena o malattia, e conseguentemente quale trattamento economico e normativo applicare al lavoratore medesimo;
- le due situazioni producono conseguenze profondamente differenti: in caso di malattia accertata spetta infatti la tutela economica previdenziale, eventualmente integrata da quella posta a carico del datore di lavoro; in caso di quarantena, non vi è invece alcuna preclusione al lavoro laddove esso sia eseguibile da remoto, e quindi al lavoratore spetta la retribuzione piena a carico del datore di lavoro;
- che l'art. 26 della legge 13 ottobre 2020, n. 126 -che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104- novellando l'art.26, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (cd Cura Italia) ha eliminato, a decorrere dal 16 ottobre 2020, la tutela della equiparazione a ricovero ospedaliero della condizione dei lavoratori cd fragili, prevedendo solo (Art. 26, comma 2 bis, dl cura Italia, ora introdotto) che *"A decorrere dal 16 ottobre e fino al 31 dicembre 2020, i lavoratori fragili di cui al comma 2 svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto"*;
- che tale modifica normativa può porre a rischio la salute dei lavoratori cd fragili non occupabili oggettivamente, precludendo così la tutela del reddito e previdenziale precedente alle modifiche introdotte dall'art. 26 della legge 13 ottobre 2020;
- che anche le Regioni e le Province Autonome, nell'incontro avuto con i rappresentanti del Governo lo scorso 17 ottobre, hanno indicato come meritevole di approfondimento la tematica volta a prevedere che tutti i lavoratori posti in isolamento anche fiduciario o in quarantena possano accedere al trattamento previsto per il caso di malattia per l'intera durata dell'isolamento o della quarantena, anche per il periodo di attesa degli esiti del tampone;

Considerato

- che è necessario assicurare che sia i periodi di quarantena, a qualsiasi titolo certificati, sia lo stato di malattia accertata, siano pienamente coperti a favore dei lavoratori;
- che è quindi indispensabile mettere il datore di lavoro in condizione di conoscere tempestivamente se si tratti di malattia accertata o di quarantena;
- che è altresì necessario ripristinare urgentemente la forma di tutela dei lavoratori cd fragili consistente nella equiparazione della condizione di fragilità al ricovero ospedaliero, dato il protrarsi del periodo di emergenza ed il riaccutizzarsi dell'epidemia



Sollecita gli Organi

- ad individuare con immediatezza, date le gravi implicazioni nella tutela delle parti del rapporto di lavoro, le soluzioni, anche amministrative, più idonee a risolvere le criticità indicate in premessa, dandone pronta comunicazione con tutti gli strumenti indicati nel piano comunicazione 2020. In particolare, alla luce del messaggio INPS Hermes n. 3653 del 2020, che ha distinto tra quarantena e malattia, a modificare le procedure in modo da consentire di inviare al datore di lavoro, sempre con immediatezza, una comunicazione che indichi espressamente se il lavoratore sia in malattia od in quarantena;
- a proporre al Parlamento e al Governo, congiuntamente al CIV, la conferma, fino alla cessazione dello stato di emergenza, della tutela prevista dall'art. 26, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, ora limitata dal legislatore al 15 ottobre 2020;
- a segnalare al decisore politico di verificare la congruità del limite di spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2020, fissato dall'art.21 bis, comma 7, del decreto-legge 104/2020 -introdotto in sede di conversione dalla legge 126/2020- per il finanziamento del congedo del genitore di minore posto in quarantena, di cui al precedente comma 4 del medesimo articolo;
- a segnalare, altresì, al medesimo decisore politico che le soluzioni proposte consentirebbero il reale monitoraggio del finanziamento delle misure, poste dalla legge a carico dello Stato.

IL SEGRETARIO

Gaetano Corsini

Documento firmato in originale

IL PRESIDENTE

GUGLIELMO LOY

Documento firmato in originale